

STATUTO C.O.C.I.S.

ARTICOLO 1° (denominazione e finalità)

E' costituita la federazione di organismi di solidarietà e cooperazione internazionale denominata "C.O.C.I.S.- Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo", di seguito indicata per brevità come "COCIS", che opera senza scopo di lucro.

Il COCIS promuove la proposta politica delle organizzazioni associate con l'obiettivo primario di favorire la solidarietà tra i popoli e di sostenere concretamente la cooperazione dei paesi in via di sviluppo secondo una visione comune della lotta al sottosviluppo e della solidarietà internazionale, nonché di attuare attività di collegamento, confronto, di collaborazione e di rappresentanza congiunta delle stesse.

La visione politica comune, che rifiuta ogni discriminante di natura ideologica, esprime i valori morali e culturali di cooperazione solidale tra i popoli e punta a favorire la volontà, da parte dei popoli stessi, di riappropriarsi dei propri processi di sviluppo, di conquistare l'indipendenza e l'autonomia sociopolitica, economica e culturale, di affrancarsi da meccanismi di controllo e da una divisione internazionale del lavoro e delle risorse basati sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, di costruire tra i popoli rapporti di scambio equo, diretto e di reciproco vantaggio.

Il COCIS ha sede legale in Roma.

Il COCIS ha durata indeterminata finché l'Assemblea dei soci non ne delibera lo scioglimento.

ARTICOLO 2° (attività)

Le principali attività del COCIS sono:

- il confronto e l'elaborazione congiunta su linee, tendenze e contenuti della cooperazione allo sviluppo per l'individuazione di una sempre più efficace politica di cooperazione e la sua promozione in tutte le sedi idonee;
- l'elaborazione di orientamenti, codici di comportamento e principi deontologici della cooperazione allo sviluppo e la promozione della loro adozione all'interno e all'esterno del COCIS;
- la rappresentanza verso tutte le istanze politiche e sociali ed in particolare verso le pubbliche istituzioni a livello soprannazionale, nazionale e locale;
- il collegamento e la collaborazione con tutte le istanze interessate alla cooperazione internazionale ed in particolare con le forze politiche e sociali e con le altre organizzazioni non governative (ONG) italiane e straniere;
- la promozione e la realizzazione in Italia e all'estero di servizi alle ONG per le loro attività di cooperazione allo sviluppo, di formazione, di informazione e di educazione allo sviluppo.

Il COCIS può inoltre diffondere con qualsiasi mezzo (stampa, radio, televisione, ecc.) il risultato delle proprie attività, organizzare e curare la consulenza a favore dei propri associati, svolgere qualunque altra attività connessa, affine o comunque collegata o riferita ai propri fini.

ARTICOLO 3° (patrimonio ed entrate)

Il patrimonio del COCIS è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate del COCIS sono costituite dalle quote associative e da quelle ripartite tra i soci, ai sensi degli art. 15 e 16, da contributi pubblici o privati, nonché dagli eventuali proventi di attività accessorie.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Detti residui verranno accantonati in apposito fondo e destinati alle attività istituzionali statutariamente previste.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 3 lettera l) della legge 383/2000, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO 4° (soci)

Possono associarsi al COCIS tutti gli organismi di solidarietà e cooperazione internazionale che intendono perseguire le finalità del Coordinamento, condividendo la visione comune e disponendo dei requisiti espressi dall'art.1.

L'organismo che intende associarsi deve presentare domanda firmata dal proprio legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo, statuto, bilanci e presentazione scritta della propria attività.

Sull'ammissione decide l'Assemblea dei soci con maggioranza di almeno due terzi degli associati votanti.

Ai fini dell'ammissione potranno essere richieste all'aspirante associato tutte quelle notizie e quei documenti che l'Assemblea riterrà opportuni.

Ogni associato ha diritto di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto attivo e passivo per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ha diritto inoltre ad esporre insieme al proprio il logo dell'associazione e a rappresentarla a tutti gli effetti nei luoghi ove esercita la propria attività, rispettando con coerenza le decisioni assunte dagli organi statutari.

Ogni associato è obbligato a rispettare le norme del presente statuto, versare entro il 31 dicembre di ogni anno le quote sociali stabilite dall'Assemblea dei soci e contribuire alla attuazione delle altre delibere dell'Assemblea dei soci.

Il rapporto sociale è a tempo indeterminato, salvo la facoltà di recesso, da esercitarsi per iscritto.

L'associato può essere escluso con delibera dell'Assemblea dei soci adottata a maggioranza di due terzi degli associati (escludendo dal computo l'organismo interessato) per gravi violazioni dei suoi obblighi statutari o per gravi contrarie alle finalità del COCIS.

Può inoltre essere escluso a maggioranza semplice dopo ripetute assenze dall'Assemblea dei soci.

L'associato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 5° (osservatori)

Con delibera dell'Assemblea dei soci possono essere ammessi a tutti i momenti associativi, in qualità di osservatori e quindi senza diritto di voto e di eleggibilità, per un determinato periodo di tempo:

- gli aspiranti associati, prima di deliberarne la eventuale ammissione;
- ogni altro organismo di solidarietà e cooperazione internazionale che ne faccia motivata richiesta scritta.

ARTICOLO 6° (organi)

Gli organi del COCIS sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7° (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante del COCIS ed è costituito dalle organizzazioni associate, che partecipano alle riunioni con rappresentanti legali o sostituto espressamente designato in forma scritta.

Ciascuna organizzazione associata ha diritto ad un voto; per l'esercizio di voto è ammessa delega scritta ad altra organizzazione associata.

Nessuno può ricevere più di una delega.

Il Presidente non può ricevere deleghe, ma in caso di parità il suo voto ha valore dirimente.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed è convocata dal Presidente con comunicazione scritta contenente l'Ordine del giorno da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quarto degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta; se la riunione straordinaria è urgente la convocazione può essere data con un termine di preavviso anche inferiore ai dieci giorni previsti nel comma anteriore.

L'Assemblea dei soci è valida se sono presenti, anche a mezzo delega, la metà più uno degli associati.

Almeno ogni tre anni, il Presidente convoca un'Assemblea consultiva, costituita dalle delegazioni di tutti i soci e di tutti gli osservatori, composte da un numero massimo di delegati stabilito di volta in volta dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea consultiva così composta elabora le linee generali, gli indirizzi e le scelte prioritarie per la cooperazione non governativa, formula orientamenti politici e programmatici ed esprime raccomandazioni in tal senso agli organi decisionali e di governo del Coordinamento.

ARTICOLO 8° (attribuzioni dell'Assemblea dei soci)

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) deliberare sull'indirizzo generale di attività per il conseguimento degli obiettivi del COCIS;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Provisori;
- c) ratificare specifici mandati di rappresentanza ed istituire eventuali commissioni e gruppi di lavoro;
- d) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nel rispetto dei tempi previsti dalle norme vigenti, il quadro previsionale finanziario dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre, il piano di lavoro preventivo ed in particolare le iniziative di cui all'art.2, lettera e);
- e) deliberare sull'ammissione e sulla revoca degli associati;
- f) deliberare su eventuali modifiche del presente statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo la destinazione del patrimonio netto;
- h) approvare il regolamento interno;
- i) approvare gli orientamenti, codici e principi di cui all'art. 2, lettera b);
- j) aprire sedi secondarie in Italia o all'estero ed istituire eventuali strutture con compiti esecutivi, organizzativi, amministrativi o di coordinamento geografico e settoriale;
- k) deliberare su quanto altro viene sottoposto alla sua approvazione.

Per la validità delle delibere di cui ai punti f), g), i) è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9° (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo competente per l'attuazione delle delibere e dei mandati dell'Assemblea dei soci.

Viene eletto dall'Assemblea con modalità che garantiscano la massima rappresentatività del corpo associativo, dura in carica tre anni con possibilità di riconferma.

E' composto da un numero variabile di membri compreso fra 5 e 9 deciso dall'Assemblea prima dell'elezione.

Si riunisce per deliberare almeno 4 volte all'anno anche in conferenza telematica, purchè verbalizzata e sottoscritta da presidente o vicepresidente e da un consigliere.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1. Eleggere al suo interno Presidente e Vicepresidente;
2. Collaborare con il Presidente e verificare dell'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
3. predisporre il bilancio consuntivo ed il piano di lavoro e finanziario preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Nessun membro del Consiglio Direttivo può, senza espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci da deliberarsi a maggioranza assoluta degli associati, accettare nomine o assumere incarichi stabili presso istituzioni nazionali o internazionali a nome, per conto e nell'interesse del COCIS.

ARTICOLO 10° (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica del COCIS.

Egli è responsabile dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, ai quali partecipa con diritto di voto, ha il potere di riscuotere somme da Enti pubblici e privati rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rimane in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall'Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio.

La carica del Presidente è incompatibile con la rappresentanza legale di uno degli organismi associati, salvo diversa decisione assunta esplicitamente dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Il mandato del Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei membri, con deliberazione motivata.

ARTICOLO 11° (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di impedimento o assenza.

Egli inoltre può svolgere specifiche funzioni o incarichi di competenza del Presidente su delega di quest'ultimo.

Il Vice-Presidente viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 12° (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione ed accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Esso inoltre accerta almeno ogni sei mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o in possesso

dell'associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Essi eleggono al loro interno un Presidente che partecipa all'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

Il Presidente del collegio riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Consiglio Esecutivo e all'Assemblea dei soci.

Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti per i membri dei collegi sindacali dell'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 13° (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti e norme interne e di decidere sui ricorsi contro presunte violazioni, previe adeguate istruttorie ed accertamenti.

Esso inoltre dirime eventuali controversie e conflitti tra gli organi sociali, tra essi e i soci e tra i soci.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche esterni al COCIS, nominati dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere legali rappresentanti di un organismo associato, né rappresentarlo nell'Assemblea dei soci.

I lodi del Collegio devono essere motivati e comunicati a tutte le parti interessate.

ARTICOLO 14°
(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche e le funzioni delle persone impegnate negli organi del COCIS sono assunte e svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 15°
(Quote associative)

L'Assemblea dei soci stabilisce annualmente l'entità della quota associativa.
Il mancato pagamento di due quote annuali, senza grave motivo, fa decadere il rapporto di associazione al COCIS, previo preavviso.
L'organizzazione associata non in regola con le quote associative del precedente anno solare non ha diritto di voto nell'Assemblea dei soci.
Il mancato pagamento della quota associativa non fa decadere il debito dell'organizzazione verso la federazione.

ARTICOLO 16°
(Ripartizione dei costi)

L'Assemblea dei soci stabilisce i criteri di ripartizione tra gli associati dei costi di funzionamento del COCIS non altrimenti finanziati.
I costi di finanziamento di iniziative consorziali approvate dall'Assemblea dei soci sono ripartiti tra le organizzazioni che vi partecipano secondo criteri che le suddette organizzazioni decidono caso per caso e comunicano all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 17°
(Regolamento applicativo)

L'Assemblea dei soci deve dotarsi di un regolamento applicativo, da approvarsi a maggioranza assoluta degli associati riuniti in apposita assemblea convocata con almeno un mese di preavviso. Tale regolamento è vincolante per gli organi interni del COCIS e per tutti i soci.
Ove non diversamente stabilito le delibere vengono assunte a maggioranza semplice.
Ove non diversamente stabilito si applicano le norme del codice civile e della legislazione italiana.

ARTICOLO 18°
(Norme Transitorie)

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio Sindacale in carica al momento della variazione dello statuto sono confermati fino al completamento del mandato.